

# **REGOLAMENTO delle SEZIONI**

## **dell'UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI ETS**

### **Articolo 1**

1. Le Sezioni dell'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani - ETS, (di seguito anche denominata "Associazione" o "Unione"), quali parti integranti dell'Associazione, sono costituite ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, ed hanno il compito di perseguire, nei rispettivi ambiti territoriali, le finalità e gli obiettivi delineati dall'art. 2 dello Statuto, nel rispetto delle linee direttive e programmatiche deliberate dall'Assemblea, dal Comitato direttivo e dalla Presidenza dell'Unione stessa.

2. L'ambito territoriale di una Sezione viene determinato dal Comitato direttivo dell'Unione al momento della sua costituzione.

### **Articolo 2**

1. La proposta di istituire una Sezione deve essere formulata da un Gruppo promotore composto da almeno tre persone che possiedono i requisiti previsti dall'art. 6, paragrafo 1, dello Statuto per divenire soci ordinari dell'Unione e da almeno due persone che siano già soci dell'Associazione ovvero che abbiano presentato la domanda di ammissione all'Unione secondo le formalità prescritte dal paragrafo 2 dello stesso art. 6 dello Statuto.

2. Tale proposta deve indicare il numero iniziale dei componenti della Sezione, che non può comunque essere inferiore a cinque, la sede della Sezione e l'ambito territoriale in cui vorrebbe operare, nonché i programmi generali della Sezione.

3. La proposta viene trasmessa al Comitato direttivo dell'Unione, il quale provvederà a valutarne la conformità agli scopi dello Statuto ed ai principi del presente Regolamento.

4. Il parere del Comitato sulla proposta di istituire una Sezione verrà sottoposto alla prima riunione successiva dell'Assemblea dei soci che sarà convocata dal Presidente al più presto possibile.

5. In caso di parere positivo del Comitato, la Sezione si intende costituita se la proposta è approvata dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti e votanti; in caso di parere negativo del Comitato, la Sezione si intende costituita se la proposta è approvata dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto.

6. Ove le maggioranze previste dal paragrafo precedente non siano raggiunte, la proposta si intende rigettata.

7. Una proposta rigettata ai sensi del paragrafo precedente può essere nuovamente formulata, purché essa non sia uguale a quella

in precedenza sottoposta al Comitato direttivo dell'Unione e da quest'ultimo valutata non idonea.

8. Ove la proposta sia accolta, i membri del Gruppo promotore acquistano automaticamente, ove già non la abbiano, la qualità di soci dell'Unione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, assumendo tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo stesso, ivi compreso quello alla corresponsione della quota sociale, comprensiva dell'abbonamento alla rivista "*I diritti dell'uomo, cronache e battaglie*", nella misura prefissata dall'Assemblea dell'Unione.

### **Articolo 3**

1. Una volta costituita, la Sezione procede alla convocazione del Gruppo promotore della Sezione al fine di eleggere il Coordinatore. Il nominativo del Coordinatore deve essere comunicato, senza ritardo, al Comitato direttivo dell'Unione. Quest'ultimo ha il potere di revocare in ogni momento, con decisione motivata, la designazione del Coordinatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto per la radiazione dall'Associazione. La decisione di revoca è trasmessa all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

2. Il Coordinatore della Sezione partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci dell'Unione in rappresentanza degli interessi dei componenti della Sezione: egli può rappresentare per delega i soci componenti della Sezione nei limiti previsti dall'ultimo

paragrafo dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione.

3. Se non ne è membro ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Coordinatore della Sezione può partecipare alle riunioni del Comitato direttivo dell'Unione, con funzioni consultive, limitatamente alle questioni all'Ordine del Giorno che riguardano la Sezione. In caso di dubbio, il Comitato direttivo decide se una questione riguardi o meno la Sezione, ma il Coordinatore non può partecipare a tale decisione.

4. In caso di impedimento del Coordinatore, egli può farsi rappresentare da un componente della Sezione.

### **Articolo 4**

Il Coordinatore viene eletto per un periodo di tre anni rinnovabile. Egli svolge il ruolo di raccordo fra la Sezione e il Direttivo dell'Associazione.

### **Articolo 5**

È istituito il Gruppo di coordinamento delle Sezioni dell'Unione.

1. Il Gruppo di coordinamento è composto dai Coordinatori delle Sezioni, da quattro soci dell'Unione designati dal Comitato direttivo di cui almeno due tra i suoi membri, nonché dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Unione designato dal Presidente stesso e dal Segretario generale.

2. Il Gruppo di coordinamento dura in carica per tre anni e si riunisce una volta

l'anno presso la Presidenza dell'Unione su convocazione del Presidente per definire secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento le linee di azione delle Sezioni e per assicurare il necessario raccordo con le altre iniziative assunte sia a livello centrale sia a livello periferico.

#### **Articolo 6**

1. Nel quadro delle direttive generali impartite dall'Assemblea dell'Unione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Coordinatore della Sezione, formula proposte e indica iniziative da realizzarsi nell'ambito territoriale della Sezione medesima.

2. Tali proposte ed iniziative dovranno essere esposte, a cura del Coordinatore della Sezione, in un documento programmatico annuale che verrà discusso nell'ambito della riunione successiva del Gruppo di coordinamento.

3. Tale documento potrà essere modificato nel corso della riunione del Gruppo di coordinamento per assicurarne la compatibilità con gli scopi dell'Unione nonché il raccordo con le altre iniziative assunte sia a livello centrale sia a livello periferico

4. Una volta approvato dal Gruppo di coordinamento, il documento programmatico viene trasmesso al Comitato direttivo dell'Unione, il quale ne controlla la corretta attuazione.

Ciascuna attività posta in essere nel quadro del documento programmatico deve essere comunicata con congruo anticipo al Presidente dell'Unione, il quale ha il potere di chiedere chiarimenti e di suggerire i cambiamenti o le integrazioni che ritiene necessarie per il migliore perseguimento degli interessi dell'Unione stessa. In caso di disaccordo, decide il Comitato direttivo dell'Associazione.

6. Dopo il compimento di ciascuna attività realizzata ai sensi del paragrafo precedente, il Coordinatore della Sezione trasmette al Presidente dell'Unione una relazione dettagliata.

#### **Articolo 7**

La Sezione può essere sciolta dal Comitato direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri per violazioni dello Statuto dell'Unione o del presente Regolamento o per gravi inadempienze del Coordinatore della Sezione. La delibera di scioglimento della sezione adottata dal Comitato direttivo è ratificata dall'Assemblea dell'Unione.

#### **Articolo 8**

Il presente Regolamento è predisposto dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, dello Statuto e approvato dall'Assemblea dei Soci.